Circolare n°25/C/2018: CIGO-Anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni – Chiarimenti Min. del Lavoro

31 Gennaio 2018

Non è necessaria la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva interessata dalla cassa integrazione ordinaria ai fini del riconoscimento dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro in risposta a un quesito dell'Ance.

31328-nota prot_ 525 del 18 gennaio 2018.pdfApri

31328-Circolare n 25_C_2018.pdfApri